

Messaggio

numero	data	Dipartimento
4579	2 ottobre 1996	TERRITORIO
Concerne		

Legge concernente l'istituzione di un Ente cantonale dei rifiuti

Onorevole signor Presidente,
onorevoli signore e signori Consiglieri,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra approvazione il disegno di legge riguardante l'istituzione di un Ente cantonale dei rifiuti.

Esporremo dapprima i motivi che ci hanno indotti a formulare la presente proposta e, in seguito, commenteremo il disegno stesso.

I. ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E ISTITUZIONE DI UN ENTE CANTONALE DEI RIFIUTI

1. Organi istituzionali attualmente preposti allo smaltimento dei rifiuti nel Cantone

Lo smaltimento dei rifiuti urbani nel Cantone è attualmente compito di tre organi. L'Ente smaltimento rifiuti del Sottoceneri (ESR), subentrato nel 1989 al Consorzio eliminazione rifiuti del Luganese (CER) e al Consorzio eliminazione rifiuti del Mendrisiotto (CERM), riceve e smaltisce i rifiuti urbani provenienti da 121 Comuni. L'ESR dispone, per lo smaltimento dei rifiuti del suo comprensorio, della discarica reattore della Valle della Motta la cui durata è prevista fino al 2000.

Il Consorzio distruzioni rifiuti di Riazzino (CIR) riceve e smaltisce i rifiuti solidi urbani provenienti dal Bellinzonese, Gambarogno, Locarnese e Valli per un totale di 83 Comuni. Il CIR disponeva per lo smaltimento dei rifiuti del proprio comprensorio di un forno d'incenerimento, localizzato a Riazzino, che trattava ca. 20'000 t/a di rifiuti e della discarica reattore del Pizzante 2 localizzata nel Comune di Locarno. La vetustà del forno del CIR ha richiesto - per motivi di rispetto della legislazione federale in materia di protezione dell'ambiente - la sua chiusura alla fine di marzo del 1996. D'altra parte si prevede che la discarica reattore del Pizzante 2 sarà esaurita, con la chiusura dell'attuale forno, nel 2000.

Il Consorzio nettezza urbana di Biasca e Valli (CNU) raccoglie e smaltisce i rifiuti urbani dei 44 Comuni del suo comprensorio. Lo smaltimento dei rifiuti è assicurato dalla discarica reattore di Nivo la cui durata è prevista sino all'anno 2000.

Dal profilo prettamente funzionale l'ESR, il CIR ed il CNU operano autonomamente nei rispettivi comprensori concretizzando le scelte pianificatorie decise dal Consiglio di Stato sulla base dei disposti della LALIA (art. 3).

Attualmente nessun comprensorio dispone di una soluzione completa per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

Infatti l'ESR dispone di una discarica di lunga durata, quella della Valle della Motta, ma non dispone di impianti di incenerimento essendo venuta a cadere, con votazione popolare del 6 giugno 1993, la possibilità di costruire un inceneritore con capacità di 150'000 t/a a Bioggio.

Nel Sopraceneri CIR e CNU dispongono come detto di discariche reattore di breve durata, ma con la recente chiusura dell'inceneritore di Riazzino non è disponibile un nuovo impianto di incenerimento.

2. Aspetti quantitativi e legislativi della problematica rifiuti

2.1 Aspetti quantitativi

Se osserviamo l'evoluzione quantitativa dei rifiuti urbani nel nostro Cantone si rileva come negli ultimi anni si sia evidenziata una tendenza alla diminuzione di quelli destinati all'incenerimento o al collocamento in discarica (si veda a tal proposito: Censimento raccolta rifiuti 1993 - 94, Documenti statistici 40, Ufficio di Statistica).

Questa evoluzione trova fondamento nelle seguenti cause:

- la messa in atto della raccolta separata e del riciclaggio dei rifiuti sulla base dei disposti dell'art. 30 LPA concretizzato a livello cantonale con i DE 21.10.87 riguardanti la raccolta separata e il riciclaggio dei rifiuti, il divieto dei fuochi all'aperto e il compostaggio degli scarti vegetali;
- la disponibilità da parte di cittadini, Comuni ed ambienti economici nei confronti del problema dei rifiuti e la necessità di concorrere alla loro riduzione alla fonte e al loro riciclaggio;
- a queste cause, la cui azione dovrebbe essere durevole, e anzi aumentare nel tempo, si sovrappone la recessione economica - si pensi a tale proposito ai risultati delle ultime stagioni turistiche - che induce una riduzione dei beni di consumo.

2.2 Aspetti legislativi

Con la messa in vigore l'1.2.1991 dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti 10.12.90 (OTR) l'Autorità federale ha ulteriormente affinato, all'indirizzo dei Cantoni, gli strumenti per affrontare le problematiche relative ai rifiuti.

In particolare l'OTR richiede che la pianificazione delle strutture di riciclaggio e di smaltimento dei rifiuti sia inserita in un Piano di gestione dei rifiuti (art. 16). Questo strumento permette di individuare per ogni tipo di rifiuti (per es. rifiuti urbani, veicoli inservibili, scarti edili, materiali di scavo) l'evoluzione quantitativa, le modalità per la loro riduzione e il loro riciclaggio, le tecniche di trattamento, l'organizzazione della raccolta, ecc.

Per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti l'OTR oltre a disciplinare la destinazione dei diversi tipi di rifiuto (rifiuti urbani, compostabili, speciali ed edili) impone il divieto di mischiarli (art. 10), l'obbligo di riciclarli (art. 12) e di bruciare quelli non riciclabili (art. 11). Il Consiglio di Stato adotterà il Piano di gestione dei rifiuti per il Cantone Ticino entro la fine del corrente anno.

L'applicazione razionale e coordinata dei disposti dell'OTR, sopra richiamati nei loro aspetti essenziali, richiede che il problema dei rifiuti sia chiaramente inserito dal profilo pianificatorio, organizzativo e operativo in una strategia cantonale. In questo contesto non va dimenticato che l'art. 53a OTR permette il deposito in discarica dei rifiuti urbani solo fino al 31 dicembre 1999.

Tenuto conto dell'attuale struttura organizzativa e istituzionale degli enti preposti allo smaltimento dei rifiuti urbani (ESR, CIR e CNU), l'indispensabile coordinamento per collocare in un'ottica cantonale l'intera problematica rifiuti dal profilo pianificatorio e realizzativo appare macchinoso e penalizzato dagli ambiti di competenza propri dei tre citati organismi. Ciò comporta, da un punto di vista istituzionale, il superamento delle attuali strutture e la creazione di un'unica entità giuridica.

3. Il voto popolare del 6.6.1993 sul progetto ed i crediti per la costruzione di un forno a griglia per l'ESR a Bioggio

Prima del giugno 1993 la pianificazione cantonale dello smaltimento dei rifiuti urbani prevedeva:

- per il comprensorio del Sottoceneri la costruzione di un impianto di incenerimento a Bioggio con una capacità di 150'000 t/a e con una soluzione tecnologica collaudata (forni a griglia). Il deposito delle scorie era previsto nella discarica della Valle della Motta;
- per il comprensorio del Sopraceneri la costruzione di un impianto di incenerimento a Riazino con una capacità di 100'000 t/a e con una scelta tecnologica da definirsi ulteriormente (tecnologia collaudata o tecnologia nuova). Il deposito delle scorie era previsto nella discarica di Nivo (Chironico) che sarebbe stata ampliata a tale scopo.

Il voto popolare del 6.6.93, intervenuto in seguito alla riuscita del referendum contro la decisione granconsigliare che approvava i progetti ed il sussidiamento cantonale dell'impianto previsto dall'ESR a Bioggio (del 21.10.92), ha significato, politicamente, la rimessa in discussione della pianificazione cantonale (tra cui la scelta di realizzare due impianti) e l'accantonamento delle opzioni tecnologiche di tipo classico e tradizionale, a profitto di tecnologie nuove, più performanti dal profilo della protezione dell'ambiente.

Per l'Autorità cantonale, cui compete la scelta della tecnologia da adottare per gli impianti di incenerimento (art. 3 LALIA), ne è quindi conseguita la necessità di muoversi in questa direzione.

Coerentemente alle nuove indicazioni emerse ed in relazione a questa situazione di incertezza e di rischio davanti alle scelte tecnologiche che si impongono per risolvere il problema dei rifiuti nel Cantone Ticino il Consiglio di Stato ha dovuto rivedere radicalmente la pianificazione sin qui costruita con l'ESR, il CIR e il CNU.

4. Gli orientamenti della nuova politica cantonale in materia di rifiuti

I nuovi orientamenti poggiano sui seguenti argomenti di fondo

- l'esigenza confermata dal voto popolare del 6.6.93 di prevedere soluzioni tecnologiche innovative per l'incenerimento dei rifiuti, conduce alla necessità di costruire un unico impianto in grado di smaltire i rifiuti prodotti in tutto il Cantone. Le incertezze di funzionamento e di resa proprie della tecnologia innovativa escludono che sia ragionevolmente possibile a breve termine la costruzione di più impianti. Il futuro impianto dovrà servire i comprensori che fanno attualmente capo sia all'ESR che al CIR ed al CNU, almeno per quanto riguarda i rifiuti delle economie domestiche;
- altre importanti considerazioni inducono la costruzione di un unico impianto cantonale. In particolare:

a) aspetti territoriali

Il territorio idoneo per ospitare le infrastrutture necessarie allo smaltimento dei rifiuti è quello dei fondivalle. Si tratta di un territorio esiguo (10% del territorio cantonale con il 90% di PL e l'80% dei residenti) con forti conflittualità e competizioni tra le diverse attività che si contendono il suolo. In un simile contesto l'insediamento di un unico impianto per l'intero Cantone appare la soluzione più razionale.

b) aspetti tecnici

La complessa problematica del trattamento dei rifiuti richiede un'accresciuta specializzazione delle persone coinvolte. Oltre ai problemi relativi allo smaltimento vi sono quelli collaterali (raccolte differenziate, trasporti, riciclaggio) che possono essere più convenientemente organizzati, in particolare dal profilo gestionale, se riferiti ad un unico impianto per tutto il Cantone.

c) aspetti finanziari

La costruzione di un unico impianto cantonale permette di ridurre i costi di costruzione e di esercizio ottimizzando il collocamento delle scorie e della produzione dell'energia;

- la messa in atto di misure volte ad accelerare la riduzione dei rifiuti da porre in discarica o da incenerire. L'incentivazione alla riduzione dei rifiuti tramite l'affinamento della raccolta separata e del riciclaggio o altre misure fiancheggiatrici (eventuale tassa sul sacco) deve poter essere attuata, per ragioni di razionalità e di efficacia, a livello cantonale.
- la creazione di un unico organismo istituzionale preposto al problema dei rifiuti. Questo organismo di diritto pubblico dovrà poter agire su scala cantonale ed essere l'interlocutore unico nei confronti sia dell'utenza che dei Comuni e dell'Autorità politica cantonale.

La necessità di ricorrere a nuove tecnologie (produzione di scorie inerti) in materia di smaltimento di rifiuti, ha posto il problema dei rischi legati al funzionamento del nuovo impianto. Per questo il Consiglio di Stato ha deciso di affidare ad un'azienda privata, mediante pubblico concorso e nella forma della concessione, la costruzione, la progettazione e la gestione dell'infrastruttura ai sensi dell'art. 31 cpv.2 frase 3 della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPA) e dell'art. 69 cpv. 1 lett. c) della Legge d'applicazione della LIA (LALIA). La scelta è caduta, per i motivi che sono stati esposti nel

messaggio n. 4501 del 6 marzo 1996, su un impianto di gassificazione dei rifiuti e vetrificazione dei residui proposto dal consorzio Thermoselect SA - Badenwerk AG.

5. L'istituzione di un Ente cantonale dei rifiuti

L'evolvere da una dimensione comunale all'attuale dimensione cantonale, passando per quella regionale, del compito di "riciclare, rendere innocui o eliminare i rifiuti" e la realizzazione di un unico impianto di termodistruzione per il trattamento dei rifiuti prodotti sull'intero comprensorio cantonale richiedono, dal profilo giuridico ed organizzativo, il passaggio da una strategia regionale ad una strategia cantonale.

Ciò significa, dal punto di vista istituzionale, il superamento dell'attuale organizzazione - che vede quali attori l'Ente smaltimento del Sottoceneri (ESR), il Consorzio distruzione rifiuti di Riazzino (CIR) e, limitatamente allo smaltimento, il Consorzio nettezza urbana Biasca e Valli (CNU) - mediante la creazione di un unico organismo giuridico con capacità di azione sull'intero territorio cantonale.

Il Consiglio di Stato, scartata l'ipotesi di costituire un Consorzio cantonale per lo smaltimento dei rifiuti ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 21 febbraio 1974 poiché chiaramente impraticabile, ha incaricato il Dipartimento del territorio di approfondire, con la collaborazione di un apposito gruppo di lavoro, tre forme istituzionali e più precisamente:

- la Società anonima di diritto privato composta dai comuni ticinesi e dallo Stato;
- l'Ufficio cantonale dei rifiuti;
- l'Ente cantonale dei rifiuti (sul modello, con alcuni correttivi, dell'attuale Ente per lo smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri).

La consultazione promossa dallo scrivente Consiglio nei 13 Comuni più popolosi del Cantone sulla fattibilità della soluzione Società anonima, ha evidenziato come gli enti locali siano scarsamente ricettivi di una forma giuridica come la SA. Questa scelta al momento manca del necessario consenso, che unito all'impossibilità di costituire una società di diritto privato nella forma coattiva, rendono questa soluzione non attuabile. L'urgenza della ristrutturazione organizzativa dell'intero settore non permette infatti un dilazionamento pronunciato nel tempo.

La variante Ufficio cantonale, che ha il pregio di riunire le competenze pianificatorie e operative nell'ambito dello smaltimento dei rifiuti, comporta necessariamente l'aumento dell'attività diretta dello Stato con il relativo potenziamento degli effettivi dell'amministrazione cantonale e il deferimento del controllo contabile e finanziario agli organi statali. Questo processo, che accolla nuovi compiti esecutivi all'apparato amministrativo, risulterebbe manifestamente contrario agli intendimenti politici-finanziari del Cantone e di conseguenza lo scrivente Consiglio ha deciso di scartare questa soluzione.

Sulla base delle considerazioni appena esposte nonché delle esperienze ricavate dalla costituzione dell'Ente ospedaliero cantonale e dell'Ente per lo smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri, in data 6 dicembre 1995 il Consiglio di Stato ha deciso di affidare ad un ente unico la gestione futura del settore dei rifiuti per l'intero territorio cantonale.

A mente dello scrivente Consiglio, questa scelta permette da un lato di rioccupare con relativa facilità gli attuali dipendenti delle organizzazioni attualmente operanti e dall'altro,

di consentire uno spazio di manovra maggiore nel passaggio dall'odierna gestione tripartita a quella futura unica.

Va ricordato che in sede di istituzione dell'ESR già si era posto il problema a sapere se il modello proposto per il Sottoceneri non fosse da estendere anche al Sopraceneri, creando se del caso un unico Ente per tutto il Cantone.

Il rapporto della Commissione della gestione riferito al disegno di legge istituyente l'Ente per lo smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri si era a tal proposito soffermato in esteso, giungendo alla conclusione che "spetterà al Consiglio di Stato presentare proposte sulla base di un'accurata analisi della situazione nei suoi diversi aspetti politici, amministrativi, tecnici ed economici, e anche sulle prime esperienze che saranno fatte con l'ESR" (cfr. messaggio DA/327R/26.5.1988 pag. 12).

A quel momento l'istituzione di un Ente cantonale non fu attuata in quanto, secondo le valutazioni di allora, i problemi del Sottoceneri (ex CER e ex CERM) erano più impellenti di quelli del resto del Cantone.

Le esperienze vissute dal 1989 in poi con ESR, nonché ragioni di opportunità (ricerca di una migliore efficacia nella gestione) rendono ora favorevole questo passaggio.

Da un punto di vista operativo, l'organizzazione funzionale si presenta come di seguito:

Pianificazione	→	Cantone
Esecuzione	→	Ente cantonale
Controllo	→	Cantone

La pianificazione

La pianificazione delle attività legate allo smaltimento dei rifiuti rimane di competenza cantonale. Il Consiglio di Stato, conformemente ai sensi dell'articolo 16 dell'OTR, adotterà entro la fine dell'anno, al fine di concretizzare una pianificazione integrata per l'intero settore, il Piano di gestione dei rifiuti.

Questo strumento pianificherà l'eliminazione dei rifiuti urbani (rifiuti urbani da eliminare e rifiuti urbani riciclabili), rifiuti edili, fanghi di depurazione, rifiuti speciali nonché altri tipi di rifiuti (autoveicoli inservibili e pneumatici, rifiuti animali, apparecchi elettronici, rifiuti ospedalieri). Questi rifiuti, verranno gestiti conformemente ai principi sanciti dall'art. 16 cpv. 2 e 3 OTR.

OTR art. 16 cpv. 2 e 3

2 Il piano di gestione dei rifiuti verte segnatamente sui punti seguenti:

- a. le quantità attuali e future dei diversi rifiuti;***
- b. le misure per diminuirli, in special modo per riciclarli;***
- c. i modi di trattamento previsti per i diversi rifiuti;***
- d. il fabbisogno in impianti di trattamento considerando anche riserve adeguate in caso d'interruzioni forzate esercizio;***
- e. il fabbisogno in volume da adibire a discarica per i prossimi 20 anni, in particolare per i rifiuti edili e di scavo, per le scorie e per le sostanze residue (allegato 1 cifra 2) nonché per i rifiuti urbani e i fanghi di depurazione che non possono essere né riciclati né inceneriti;***
- f. l'uso del materiale di scavo e di demolizione;***
- g. il trattamento dei rifiuti provenienti dagli impianti per l'eliminazione delle carcasse di animali;***

- h. i comprensori di raccolta e il piano dei trasporti;*
- i. se del caso, l'usufrutto garantito per contratto di impianti di trattamento siti fuori del Cantone;*
- k. i provvedimenti previsti in caso di interruzione prolungata del funzionamento degli impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani;*
- l. le priorità, le misure e i termini per l'attuazione del piano di gestione dei rifiuti.*

³Per il piano di gestione dei rifiuti valgono segnatamente i seguenti principi:

- a. riciclare nella maggior misura possibile i rifiuti, quando ciò comporta per l'ambiente un carico inferiore rispetto a quello derivante dalla loro eliminazione e dalla produzione ex novo;*
- b. trattare i rifiuti non riciclati in modo tale che possano essere depositati in una discarica per materiali inerti o per sostanze residue;*
- c. incenerire i rifiuti urbani e i fanghi di depurazione che non vengono utilizzati;*
- d. impiegare il materiale di scavo e di demolizione non inquinato nei terreni coltivabili;*
- e. trasportare i rifiuti per ferrovia se ciò risulta sopportabile dal profilo economico e se il carico per l'ambiente è inferiore rispetto ad altri mezzi di trasporto.*

Per quanto attiene ai rifiuti urbani da eliminare, la politica di smaltimento, fissata dalle Linee direttive (vedi punto 4), è incentrata sulla realizzazione di un unico impianto cantonale di termodistruzione da 150'000 tonnellate all'anno.

Per quanto concerne il settore dei rifiuti speciali, dei rifiuti dell'edilizia nonché dei fanghi di depurazione, il Cantone ha già sviluppato dei concetti pianificatori specifici al loro smaltimento. Queste politiche verranno integrate in modo organico con il PGR.

Considerato quindi che l'ossatura della pianificazione dello smaltimento dei rifiuti per il nostro Cantone è già stata impostata, appare poco razionale delegare questo compito al nuovo Ente cantonale.

A tal proposito va evidenziato come già nel 1985 la commissione della legislazione (relatore Paolo Rossi) in un rapporto concernente alcune modifiche della LALIA (2884 R), ha avvertito che si doveva passare da un ruolo passivo (diritto di veto) del Cantone a un ruolo attivo nella pianificazione cantonale delle infrastrutture atte a smaltire i rifiuti (pianificazione attiva).

L'esecuzione

Attraverso l'istituzione di un Ente cantonale dei rifiuti, dotato esclusivamente d'autonomia esecutiva in materia di smaltimento dei rifiuti, sarà possibile soddisfare le esigenze di specializzazione, d'operatività tecnica e gestionale.

Affinché il compito esecutivo sia svolto al meglio, l'Ente cantonale deve garantire una gestione efficace sia a livello ambientale, sia a livello economico.

Particolare attenzione va dedicata al delicato problema del personale attualmente occupato presso l'ESR ed il CIR. Nell'ambito della nuova pianificazione cantonale è previsto che il personale sarà, nel limite del possibile, assunto direttamente dall'Ente o dalla ditta concessionaria dell'impianto di termodistruzione.

I fabbisogni in personale del nuovo Ente non sono a priori noti. Si rileva comunque che nel caso dell'ESR (che all'1.1.96 occupava 42 collaboratori) la nuova pianificazione cantonale non avrà nell'immediato effetti di rilievo sul personale occupato, considerato che sia per la gestione delle discariche (valle della Motta, Casate e Croglio) che per la raccolta dei rifiuti speciali non vi saranno cambiamenti particolari. Per contro con la

costruzione del nuovo impianto di smaltimento le necessità in personale per la gestione della discarica della Valle della Motta diminuiranno.

A quel momento però occorrerà del personale per la gestione delle operazioni di trasbordo dei rifiuti verso il nuovo impianto.

Il discorso è diverso per il CIR (che all'1.1.96 occupava 26,5 collaboratori) che alla fine dello scorso mese di marzo ha chiuso l'impianto di incenerimento di Riazzino e che pertanto si trova nella situazione di dover collocare a nuove funzioni i collaboratori precedentemente addetti al funzionamento del forno.

Al momento il CIR sta esaminando questo problema anche con la collaborazione dei servizi tecnici del Dipartimento del territorio.

Il controllo

Il Consiglio di Stato provvederà al controllo dell'Ente tramite il servizio tecnico del dipartimento del territorio (SPAA) per gli aspetti tecnici, mentre il Gran Consiglio eserciterà il controllo politico e finanziario.

Risulta in ogni caso opportuno evidenziare che il passaggio da una struttura organizzativa quale quella attualmente operante sul territorio cantonale ad una struttura unica non sarà indolore.

L'istituzione dell'Ente cantonale avrà come conseguenza:

- (1) il ridimensionamento (limitato al solo compito della raccolta) del CNU;
- (2) lo scioglimento del CIR (conformemente alla legge sul consorzio dei comuni del 21 febbraio 1974);
- (3) lo scioglimento dell'ESR (da parte del Gran Consiglio).

L'Ente cantonale, in qualità di ente esecutore, assumerà da ESR, CIR e CNU le infrastrutture necessarie alla sua attività.

Il valore dei beni destinati a questo passaggio saranno stabiliti in forma vincolante mediante una valutazione peritale.

La pianificazione cantonale antecedente il 6 giugno 1993 prevedeva, per l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti nel comprensorio sottocenerino, l'insediamento di un nuovo forno d'incenerimento dei rifiuti a tecnologia tradizionale in sostituzione del vetusto impianto a suo tempo realizzato dal CER e la realizzazione nella Valle della Motta, in territorio dei comuni di Coldrerio e Novazzano, di una discarica reattore che inizialmente avrebbe accolto i rifiuti freschi non trattati e, successivamente, con l'entrata in esercizio del nuovo forno d'incenerimento, le scorie dei rifiuti inceneriti.

La discarica, i cui lavori erano iniziati nel dicembre 1989, era stata concepita in 5 cinque tappe più una tappa 0 quale fase preliminare.

Le tappe 0 e 1 erano destinate al deposito dei rifiuti freschi non trattati, mentre le successive tappe avrebbero accolto le scorie del nuovo impianto. La discarica, concepita in un preciso contesto pianificatorio, avrebbe garantito lo smaltimento dei rifiuti per circa 40 anni.

Negli anni 1988 e 1989, il Consiglio di Stato, in forza del decreto legislativo del 24 ottobre 1988 riguardante il messaggio no. 3338 del 28 giugno 1988 e per conto del costituendo Ente per lo smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri, perfezionava gli atti di acquisizione dei terreni necessari per la realizzazione dell'intera discarica.

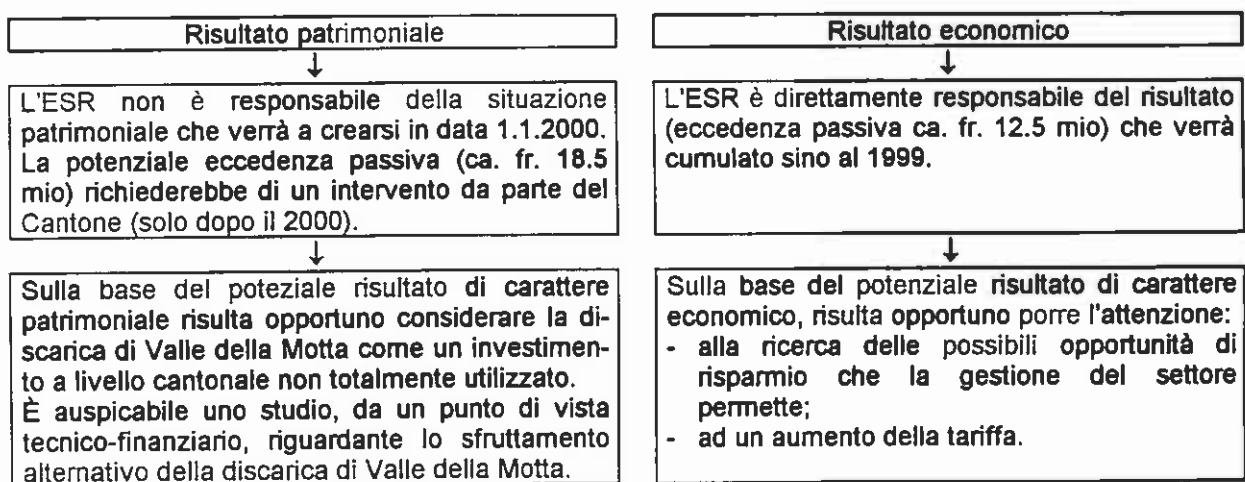
Nel dicembre 1989 l'ESR, costituitosi nel febbraio dello stesso anno, dava avvio ai lavori realizzativi della tappa 0, delle opere preliminari della tappa 1 e di quelle opere a carattere generale che avrebbero servito l'intera discarica sull'arco di tutta la sua durata (edifici e installazioni d'entrata, strada perimetrale, impianto per il trattamento del percolato, recinzioni, deviazione del riale, ecc...).

Il cambiamento di strategia in materia di pianificazione cantonale dello smaltimento dei rifiuti imposto dall'esito della votazione popolare del 6 giugno 1993 - realizzazione di un unico impianto di termodistruzione per tutti i rifiuti del Cantone -, la produzione di scorie inerti, la cui quantità e qualità non giustificano più la realizzazione delle tappe da 3 a 5 della discarica della valle della Motta, mettono l'ESR nella posizione di essere caricato di debiti per investimenti effettuati in base alla pianificazione cantonale ma che in realtà non potranno essere utilizzati allo scopo per il quale sono stati concepiti.

Analogamente a quanto proposto per i costi di progettazione dei forni a griglia sia dell'ESR, sia del CIR, nonché per le infrastrutture legate agli impianti (si confronti al proposito il messaggio no. 4391 del 15 marzo 1995), lo scrivente Consiglio ritiene che il nuovo Ente cantonale debba poter operare sin dall'inizio su basi finanziarie sane. Il Consiglio di Stato è del parere che il Cantone debba sopportare finanziariamente la copertura di quelle passività dell'ESR conseguenti alle modifiche pianificatorie intervenute e che non sia ammissibile caricare sulle spalle dei Comuni del Sottoceneri oneri divenuti tali per espressa volontà popolare.

Come già accennato poc'anzi, delle tre organizzazioni attuali solo la situazione dell'ESR desta preoccupazione (in particolare Valle della Motta). Una politica d'ammortamento insufficiente (cfr. messaggio 4260) e l'impossibilità di determinare i tempi d'istituzione dell'Ente cantonale unico (con conseguenze dirette a livello d'ammortamento e di valutazione degli investimenti) lasciano un'ampia incertezza. Il DT ha effettuato un'analisi della situazione economica-finanziaria dell'ESR, cercando di quantificare l'ammontare dei debiti scoperti da assumersi dal Cantone al momento dello scioglimento dell'ESR.

Il risultato di questa analisi, contenuto nel documento "Supplemento di informazioni di carattere economico-finanziario riguardante l'ESR" (allegato), può essere così riassunto:



Nel commento agli articoli dell'allegato disegno legislativo gli aspetti relativi a compiti, competenze e modalità di funzionamento del nuovo Ente sono specificatamente illustrati.

II. IL DISEGNO DI LEGGE

Il disegno di legge qui proposto riprende in sostanza la struttura della legge istitutiva dell'Ente per lo smaltimento dei rifiuti nel Sottoceneri (ESR). Esso si compone infatti di tre titoli comprendenti rispettivamente le generalità, l'Ente cantonale dei rifiuti e le disposizioni transitorie e finali.

Per quanto concerne invece il contenuto del disegno di legge, le novità interessano soprattutto, oltre l'ampliamento a tutto il comprensorio cantonale della sua giurisdizione, l'applicazione rigorosa dei concetti dell'integrità della copertura dei costi d'esercizio e della causalità nella determinazione delle tasse applicate allo smaltimento dei rifiuti.

Il seguente commento si riferisce pertanto unicamente ai nuovi articoli, non già contenuti nella legge relativa all'ESR, o quelli qui ripresi ma modificati nella loro sostanza.

1. Titolo 1

In questo titolo si dichiara istituito l'Ente, ne viene definito il comprensorio e se ne anticipano, in modo generico, le competenze.

Articolo 1

In applicazione della delega legislativa a favore dei Cantoni prevista all'art. 31 cpv. 2 LPA - definita per quanto riguarda le competenze interne all'art. 2 lett. a) LALIA - codesto Gran Consiglio aveva in data 20 giugno 1988 istituito un Ente per lo smaltimento dei rifiuti nel Sottoceneri. Ora, sulla base delle considerazioni precedentemente esposte, richiamando i disposti di legge summenzionati, riteniamo opportuno creare un nuovo Ente con competenza su tutto il territorio cantonale.

L'organizzazione riguarda le attività di competenza dell'Ente, sia direttamente in base alla presente legge, che in conformità a quanto previsto dal PGR.

L'attuazione, da ultimo, comprende la fase prettamente esecutiva di quelle competenze già pianificate ed organizzate.

La garanzia prestata dallo Stato assicura la solvibilità dell'Ente, evitando in tal modo la necessità di ottenere ulteriori coperture, se richieste dalla singola operazione, tramite fideiussioni di terze persone.

2. Titolo 2

Sotto questo titolo troviamo una regolamentazione più dettagliata delle competenze e della struttura dell'Ente.

2.1. Capitolo I

Il presente capitolo, generalità, elenca le singole competenze attribuite all'Ente (art. 2 - 4), e comprende alcune norme di natura organizzativa relative all'esonero fiscale ed alla sede (art. 5 e 6).

Articolo 2

All'Ente viene affidato il compito di operare conformemente al piano di gestione dei rifiuti (PGR), che verrà adottato dal Consiglio di Stato.

Spetta pertanto al Cantone pianificare il settore dello smaltimento dei rifiuti; ciò significa non solo allestire il PGR, ma pure intervenire laddove, a causa di modifiche alla legislazione federale o di necessità concreta, occorra trovare delle soluzioni pianificatorie non prevedibili allo stato attuale.

Al Cantone spetta pure il compito di elaborare ed attuare strategie idonee a ridurre la produzione di rifiuti. Questa incombenza, che va necessariamente coordinata con l'attività pianificatoria, sottolinea l'impegno voluto sia dalla legislazione federale che da quella cantonale, di agire, laddove possibile, a livello preventivo.

In quanto competente per l'elaborazione della pianificazione e quindi al centro di ogni questione relativa al trattamento dei rifiuti, il Cantone è parimenti incaricato dell'informazione e della consulenza

Principalmente all'Ente è affidato, direttamente tramite la presente legge, lo smaltimento dei rifiuti solidi e urbani e quelli ad essi assimilabili. Per parare ad ogni eventuale sviluppo futuro si prevede comunque la facoltà di attribuirgli il trattamento di altri tipi di rifiuti, se così deciso dalla pianificazione cantonale.

All'Ente spetta naturalmente pure il compito di gestire le discariche attualmente sotto la responsabilità del CIR, CNU e dell'ESR (si tratta delle discariche di Croglio, Casate, Valle della Motta, Pizzante I, Pizzante II e Nivo), nonché quello di organizzare il trasbordo e il trasporto dei rifiuti dalle apposite stazioni al centro di smaltimento.

Articolo 3

Giova qui ricordare che la facoltà di privatizzare la progettazione, l'esecuzione o la gestione di impianti di riciclaggio o di eliminazione dei rifiuti è attualmente già prevista dall'art. 69 cpv. 1 lett. c LALIA nonché dal diritto federale (art. 31 LPA).

La voluta autonomia operativa dell'Ente viene ulteriormente concretizzata nella facoltà di decidere, d'intesa con il Consiglio di Stato e conformemente al PGR, eventuali privatizzazioni.

L'indicazione, sopra rilevata ed emersa dalla votazione popolare, della necessità di ricorrere a nuove tecnologie (produzione di scorie inerti) in materia di smaltimento di rifiuti, ha posto il problema dei rischi legati al funzionamento del nuovo impianto, in particolare per tecniche innovative.

Per questo ci si è orientati verso la formula della privatizzazione della costruzione e della gestione dell'infrastruttura, in modo tale da far sopportare il rischio a chi propone l'impianto evitando di caricarlo sullo Stato o sull'Ente pubblico.

La formula della privatizzazione non deve soltanto evitare allo Stato i rischi del finanziamento e della gestione dell'impianto, ma anche quelli legati alla necessità di garantire comunque il servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti.

Ciò è possibile poiché con questa formula lo Stato non acquista un impianto, bensì affida in concessione a una ditta privata, oltre alla costruzione dell'impianto stesso, anche lo smaltimento dei rifiuti durante 20 anni. La ditta concessionaria dovrà essere in grado di garantire finanziariamente non soltanto i costi di costruzione e di gestione, ma anche lo smaltimento dei rifiuti in caso di eventuale interruzione del funzionamento dell'impianto.

Va pure sottolineato che l'opportunità di privatizzare può essere estesa ad altre attività.

Articolo 4

Non essendo stato modificato il testo degli articoli, per quanto attiene all'obbligo di consegna rinviamo al messaggio n. 3273 relativo all'istituzione dell'Ente per lo smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri (pag. 9 ad art. 2 e 3).

Si precisa solamente che, conformemente alla possibile estensione delle competenze dell'Ente relativamente ad altri tipi di rifiuti, pure l'obbligo di consegna è suscettibile di modifica.

Articoli 5 e 6

Abbiamo ripreso il medesimo testo degli articoli contenuti nel decreto istituyente l'ESR. Si richiamano pertanto i commenti agli art. 4 e 5 contenuti nel citato messaggio n. 3273 (pag. 9).

2.2. Capitolo II

Questo capitolo disciplina l'organizzazione dell'Ente, definendone gli organi (art. 7 - 13), la revisione dei conti (art. 14) e le autorità superiori (art. 15 - 16).

2.2.1. Organi

Gli organi dell'Ente sono il Consiglio di amministrazione (art. 8 - 12) e il Direttore (art. 13).

Articolo 7

Essendo il testo identico a quello del corrispondente articolo sull'ESR, si richiama il relativo commento di cui al messaggio n. 3273.

Articoli 8, 9, 10, 11 e 12

In sostanza è stata ripresa la struttura del Consiglio di amministrazione dell'ESR, apportando alcune modifiche dettate dalla passata esperienza.

Il numero dei membri del Consiglio di amministrazione è stato ridotto a 5. Ciò per garantire una maggiore rapidità e capacità di affrontare le sempre delicate problematiche, sovente urgenti, cui si deve quotidianamente confrontare un Ente attivo nel campo dello smaltimento dei rifiuti. Inoltre, onde garantire un adeguato coordinamento dell'operato dell'Ente con quanto intrapreso dal Consiglio di Stato, viene nominato un Consigliere di Stato fra i membri del consiglio di amministrazione.

Data l'importanza dell'istituendo Ente (competenza su tutto il territorio ticinese) riteniamo altresì opportuno non vincolare la scelta dei membri all'ubicazione delle infrastrutture. Il Cantone deve godere di piena libertà di scelta alfine di garantire il coinvolgimento di quelle persone che, indipendentemente dal loro domicilio, al meglio soddisfano i requisiti professionali e personali necessari nella conduzione di un Ente con tali responsabilità.

L'art. 10 (lett. a) prevede che il Consiglio di amministrazione è competente per l'esecuzione delle decisioni concretizzate dal PGR come pure di quelle prese dalle autorità di sorveglianza giusta i rispettivi incarichi.

I contratti di lavoro dei dipendenti dell'Ente (lett. m) sottostanno al diritto pubblico, onde significare una linea di continuità tra i rapporti giuridici esistenti attualmente con i dipendenti delle attuali strutture e la nuova entità.

La cifra di fr. 100'000.– quale valore massimo degli investimenti decisi in modo autonomo si giustifica dalle accresciute dimensioni del nuovo Ente come pure dalla necessità di poter far fronte a necessità non prevedibili e che devono essere soddisfatte con rapidità (guasti tecnici, sostituzioni di macchine, ecc.) (art. 10 lett. c).

Al Consiglio di amministrazione viene attribuita inoltre la facoltà di alienare beni di natura patrimoniale (art. 10 lett. h). Anche in questo caso si vuole facilitare e snellire la gestione non direttamente legata all'adempimento dei doveri imposti all'Ente dalla presente legge (gestione della politica dei rifiuti).

Il preventivo e consuntivo dell'Ente vanno presentati contemporaneamente ai conti consuntivi e preventivi dello Stato (art. 10 lett. b). Si tratta di una norma di carattere organizzativo che non necessita di particolare commento.

Per gli altri articoli, in quanto simili a quelli contenuti nel decreto sull'ESR, si richiama quanto esposto nel più volte citato messaggio n. 3273 (pag. 9 - 11).

2.2.2. Revisione dei conti

Articolo 14

La revisione dei conti dell'Ente viene eseguita da un ufficio di revisione esterno all'amministrazione. La scelta dell'organo di revisione spetta al Consiglio di Stato.

2.2.3. Autorità superiori

Per istituire un controllo in senso lato della gestione dell'Ente, esso è posto sotto la sorveglianza del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio.

Articolo 16

Al Consiglio di Stato viene conferita la competenza di approvare le concessioni e le convenzioni di cui all'art. 3 e 4 cpv.3 (art. 16 lett. e). Le altre competenze conferite al Consiglio di Stato ricalcano quelle previste dalla legge istitutiva dell'ESR.

Articolo 17

Il Gran Consiglio è chiamato ad approvare il riscatto delle concessioni di cui all'art. 3. Trattandosi di scelte che potrebbero provocare profonde incidenze sulla struttura dell'organizzazione cantonale, riteniamo doveroso il coinvolgimento del legislativo.

2.3. Capitolo III

Si tratta di disposti intesi a regolare il finanziamento (18 - 21) dell'Ente, e ad introdurre esplicitamente nella legge un principio di disciplina budgetaria (art. 22).

Articolo 18

Al fine di creare una chiara base operativa e di facilitare inoltre le operazioni di controllo, si dichiara applicabile in via analogica, per la presentazione dei preventivi e dei

consuntivi nonché per l'approvazione delle spese d'investimento, la Legge sulla gestione finanziaria dello Stato.

Evidentemente è fatta riserva di tutte le competenze previste dalla presente legge. La Legge sulla gestione finanziaria dello Stato non prevede infatti l'esistenza dell'Ente; le sue competenze e quelle dei propri organi vanno pertanto definite separatamente.

Articoli 19 - 20 - 21

Per quanto attiene agli investimenti ed ai costi di gestione si richiama quanto esposto nel messaggio n. 3273 (Ente Sottoceneri) agli articoli 19 a 21.

Il finanziamento degli investimenti che non trovano copertura con i sussidi cantonali e federali oppure con altri contributi, deve essere garantito da prestiti d'investimento reperiti sul mercato dei capitali.

Qualora all'Ente vengano negati i crediti, lo Stato provvederà ad accordare le necessarie fideiussioni. Gli ammortamenti devono corrispondere alla reale utilizzazione degli investimenti.

Sono considerati investimenti l'acquisto, la costruzione, il miglioramento (della capacità o della durata di vita) di beni amministrativi, le prestazioni proprie per la creazione di beni amministrativi e il trasferimento di beni patrimoniali in beni amministrativi, la cui durata ed il cui utilizzo copre un periodo di più esercizi.

L'Ente finanzia questi investimenti tramite prestiti e tramite sussidi da parte di enti pubblici. La parte d'investimento non coperta dai sussidi (che trova la sua contropartita nei prestiti bancari) deve essere ammortizzata ogni anno con tassi differenziati a seconda della durata di vita degli stessi. Infatti, il modello contabile prevede una copertura posticipata. Questo significa che le spese di questi beni non di consumo sono dapprima attivati a bilancio ed in seguito ammortizzati. Evidentemente l'obiettivo è di permettere una chiara politica d'ammortamento (una ripartizione della spesa) conforme all'utilizzo dell'investimento.

Con l'art. 21 sono stati evidenziati alcuni concetti fondamentali nella futura gestione dell'Ente. Infatti si afferma la priorità sia ad una copertura integrale dei costi di gestione, sia ad una differenziazione delle tasse che l'Ente emette in funzione del tipo di rifiuto e dei costi che questo cagiona per la rispettiva eliminazione. Deve in ogni caso essere evidenziato che le tasse emesse sono basate su delle previsioni di quantitativi di rifiuti smaltiti. Delle differenze tra il quantitativo eliminato effettivamente durante l'anno per ogni tipo di rifiuto e quanto previsto a preventivo, provoca degli avanzi o disavanzi a consuntivo. Questi devono essere in seguito integrati nei calcoli di previsione per l'anno successivo in modo d'ottenere un'effettiva copertura integrale nel tempo per ogni tipo di rifiuto.

In pratica con questo articolo viene sancito il principio di causalità conformemente all'art. 2 LPA. In un periodo dove l'aumento delle spese in questo campo risulta essere evidente, un principio come quello disposto mette in risalto la necessità di trasparenza dei conti a profitto di un chiaro obiettivo d'efficienza. L'effetto economico che obbliga alla copertura completa dei costi risulterà incentivante per una maggior riduzione della produzione di rifiuti.

Articolo 22

Abbiamo ancorato nella legge un principio generale, al fine di sottolinearne l'importanza e marcare quindi con chiarezza i limiti entro i quali il costituendo Ente dovrà operare.

3. Titolo 3

In questo titolo sono disciplinate le questioni inerenti alla sostituzione degli attuali consorzi ed ESR (art. 25 - 27) da parte del nuovo Ente, e le modifiche indotte alla legge cantonale di applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque (LALIA; art. 29).

Articoli 24 a 26

Si tratta di norme volte a garantire una continuità d'azione sino al momento della costituzione dell'Ente.

Articolo 26

Si prevede il mantenimento del CNU, in quanto lo stesso, a differenza del CIR e dell'ESR, si occupa pure della raccolta dei rifiuti. Il CNU limiterà di conseguenza i propri scopi alla sola organizzazione del servizio raccolta dei rifiuti.

Articolo 27

La premessa irrinunciabile per garantire sin dall'inizio un'operatività dinamica ed ottimale della nuova forma istituzionale, è che la stessa non sia gravata dalle attuali situazioni finanziarie degli enti operanti oggi nello smaltimento dei rifiuti. Di conseguenza il nuovo Ente cantonale non subentra nei passivi e attivi; occorrerà prevedere pertanto una procedura di liquidazione degli enti esistenti.

Il nuovo Ente dovrà iniziare l'attività su basi finanziarie sane, senza fardelli ereditati dalle attuali strutture, acquistando le infrastrutture necessarie alla sua attività sulla base di valori peritali.

Allegato: Modifica e abrogazione di leggi

- I. Si tratta di fare coincidere la decisione sullo scioglimento dell'ESR con l'abrogazione della legge che lo istituisce.
- II. Al Consiglio di Stato si conferisce la competenza di adottare il PGR (art. 3 cpv. 2a LALIA).

III. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

L'istituzione di un Ente cantonale unico per lo smaltimento dei rifiuti è compatibile con le linee direttive 1996-1999 e non determina conseguenze di natura finanziaria o modificazione dell'effettivo del personale.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Martinelli
p.o. Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

concernente l'istituzione di un Ente cantonale dei rifiuti

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto l'articolo 31 cpv. 1 e 2 della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPA);

visto l'art. 2 lett. a) della legge d'applicazione del 2 aprile 1975 della legge federale contro l'inquinamento delle acque (LALIA);

visto il messaggio 2 ottobre 1996 n. 4579 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

TITOLO 1 - GENERALITÀ

Articolo 1

**Istituzione di un Ente
cantonale dei rifiuti**

¹Per l'organizzazione e l'attuazione dello smaltimento dei rifiuti del Cantone, è istituito un Ente avente personalità giuridica di diritto pubblico (detto in seguito Ente), la cui giurisdizione si estende a tutto il territorio cantonale.

²Lo Stato garantisce gli impegni dell'Ente.

TITOLO 2 - ENTE CANTONALE DEI RIFIUTI

Capitolo I - In generale

Articolo 2

Compiti dell'Ente

¹L'Ente provvede a riciclare, rendere innocui o eliminare in appositi impianti di trattamento i rifiuti solidi urbani e quelli ad essi assimilabili, nonché altri tipi di rifiuti, provenienti dall'intero territorio cantonale, conformemente al piano di gestione dei rifiuti (in seguito: PGR).

²Esso inoltre provvede a gestire le discariche attualmente sotto la responsabilità di CIR, CNU e ESR e alle necessarie operazioni di trasbordo.

Articolo 3

Privatizzazione

L'Ente, per il trattamento dei rifiuti di sua competenza, conformemente al PGR, può affidare, in particolare mediante concessione, la progettazione, l'esecuzione e la gestione degli impianti di riciclaggio o di eliminazione oppure altre attività legate allo smaltimento dei rifiuti anche a ditte private.

Articolo 4

Obbligo di consegnare

¹I Comuni del Cantone sono tenuti a consegnare all'Ente tutti i rifiuti urbani e quelli ad essi assimilabili non riciclabili, raccolti nella loro giurisdizione.

²Un analogo obbligo di consegna può essere imposto dall'Ente per gli altri rifiuti il cui trattamento gli è affidato conformemente al PGR.

³E' data facoltà all'Ente di assumere, mediante convenzione, lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilabili non provenienti dal comprensorio cantonale.

Articolo 5

Sede dell'Ente

La sede dell'Ente è fissata dal Consiglio di Stato.

Articolo 6

Esonero fiscale

L'Ente è esente da imposte cantonali e comunali dirette.

Capitolo II - Organizzazione

A) Organi

Articolo 7

In generale

Gli organi dell'Ente sono:

1. il Consiglio di amministrazione;
2. il Direttore.

1. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 8

Nomina e composizione

¹Il Consiglio di amministrazione dell'Ente è nominato dal Consiglio Stato per un periodo di quattro anni.

²Si compone di cinque membri e vi fa parte un Consigliere di Stato.

³ Il mandato scade alla fine del primo semestre successivo al rinnovo dei poteri cantonali e può essere riconfermato.

Articolo 9

Ufficio presidenziale

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno un presidente ed un vicepresidente, che restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso.

Articolo 10

Compiti

¹ Il Consiglio di amministrazione esercita la direzione generale dell'Ente e decide validamente su qualunque oggetto che la presente legge non riserva ad altri organi o autorità.

² In particolare il Consiglio di amministrazione:

- a) provvede all'esecuzione delle decisioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato, nonché dei compiti attribuitigli dal PGR;
- b) elabora il preventivo e il consuntivo, le proposte per i crediti di progettazione e i progetti delle opere d'investimento con i relativi preventivi di spesa e i piani di finanziamento;
- c) effettua investimenti per un massimo di fr. 100'000.-;
- d) contrae i prestiti necessari alla realizzazione delle opere;
- e) assume gli impegni per l'esecuzione delle spese incluse nel preventivo, fatta riserva per una eventuale delega particolare al Direttore;
- f) fissa l'ammontare della tassa conformemente ai principi sanciti nel capitolo III;
- g) accorda le concessioni di cui all'art. 3 e stipula le convenzioni di cui all'art. 4 cpv. 3, riservata l'approvazione del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 16 lett. e;
- h) decide in materia di alienazione di beni patrimoniali;
- i) elabora le eventuali proposte di riscatto delle concessioni di cui all'art. 3;
- l) elabora il regolamento organico del personale e i regolamenti relativi all'organizzazione, alla contabilità, al funzionamento e alla gestione dell'Ente;
- m) stipula i contratti di lavoro con i dipendenti dell'Ente;
- n) rappresenta l'Ente di fronte ai terzi regolamentando il diritto di firma.

³ Il Consiglio di amministrazione informa periodicamente i Comuni sull'attività dell'Ente.

Articolo 11

Convocazione

Il Consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, ogni qualvolta lo ritiene opportuno o a seguito di richiesta scritta e motivata di almeno tre membri del Consiglio, del Consigliere di Stato o del Direttore.

Articolo 12

Decisioni

¹Il Consiglio di amministrazione può validamente deliberare se sono presenti almeno 4 membri; non è ammessa l'astensione dal voto. In caso di parità di voti, decide il presidente o chi ne fa le veci.

²Le deliberazioni sono consegnate in un verbale.

2. IL DIRETTORE

Articolo 13

Compiti

Il direttore gestisce le attività correnti dell'Ente e assume le funzioni che gli vengono affidate dal consiglio di amministrazione. Istruisce le pratiche di competenza del Consiglio di amministrazione formulando il suo preavviso ed esegue le decisioni dello stesso.

B) Revisione dei conti

Articolo 14

Competenze

¹Il Consiglio di Stato designa l'organo di revisione dell'Ente.

²L'organo di revisione:

- a) verifica la contabilità, le operazioni di gestione, la rispondenza di queste con le decisioni degli organi competenti e i conti;
- b) presenta ogni anno il suo rapporto al Gran Consiglio per il tramite del Consiglio di Stato.

³Il Consiglio di Stato ha in ogni tempo il diritto di prendere visione dei libri contabili dell'Ente.

C) Autorità superiori

Articolo 15

Autorità

Le autorità superiori dell'Ente sono:

- 1. Il Consiglio di Stato;
- 2. Il Gran Consiglio.

Articolo 16

Competenze del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato:

- a) vigila sulle attività dell'Ente ed in particolare sulla conformità delle stesse con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente;
- b) propone al Gran Consiglio il preventivo e il consuntivo dell'Ente, le autorizzazioni di spesa per le progettazioni e per gli investimenti e l'eventuale riscatto delle concessioni di cui all'art. 3;
- c) nomina i membri del Consiglio di amministrazione;
- d) rappresenta l'Ente di fronte al Gran Consiglio;
- e) approva le concessioni e le convenzioni di cui all'art.3 e 4 cpv. 3.
- f) accorda, se del caso, all'Ente le necessarie fidejussioni per la realizzazione delle opere approvate dal Gran Consiglio.

Articolo 17

Competenze del Gran Consiglio

Il Gran Consiglio, su proposta del Consiglio di Stato:

- a) approva il preventivo e il consuntivo dell'Ente;
- b) approva le spese per le progettazioni e per gli investimenti superiori a fr. 100'000.- e approva l'eventuale vendita di beni amministrativi;
- c) approva l'eventuale riscatto delle concessioni di cui all'art.3.

Capitolo III - Gestione finanziaria

Articolo 18

Competenze finanziarie

Per la presentazione dei preventivi e dei consuntivi, nonché per l'approvazione delle spese d'investimento è applicabile, per analogia, la Legge sulla gestione finanziaria dello Stato, riservate le competenze espressamente attribuite dalla presente legge.

Articolo 19

Finanziamento degli investimenti

L'Ente provvede al finanziamento dei propri investimenti mediante:

- a) prestiti d'investimento;
- b) sussidi di enti pubblici;
- c) altri contributi di terzi.

Articolo 20

Ammortamenti

Gli ammortamenti devono essere calcolati conformemente alla durata dell'utilizzo degli investimenti.

Articolo 21

Costi di gestione corrente

¹Le spese di gestione corrente dell'Ente sono integralmente coperte da tasse causali.

²Gli interessi (ad eccezione degli interessi di costruzione) e gli ammortamenti sono computati nei costi di gestione corrente.

Articolo 22

Doveri di conformità ai preventivi

L'Ente deve attenersi ai limiti del preventivo approvato dal Gran Consiglio.

TITOLO 3 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 23

Nomina del primo Consiglio di amministrazione e seduta costitutiva

Il Consiglio di Stato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge nomina il Consiglio di amministrazione dell'Ente e convoca la seduta costitutiva dello stesso.

Articolo 24

Competenze transitorie

Fino alla seduta costitutiva del Consiglio di amministrazione dell'Ente, il Consiglio di Stato provvede alla realizzazione delle opere necessarie.

Articolo 25

Proprietà degli immobili e delle opere; impegni

¹L'Ente subentra nella proprietà dei beni immobili e mobili acquisiti e delle opere realizzate dallo Stato, come pure negli impegni assunti da quest'ultimo, per conto proprio o dell'Ente.

²Il Consiglio di Stato fissa il momento e le modalità di trapasso.

Articolo 26

Scioglimento dei Consorzi esistenti e dell'Ente smaltimento rifiuti del Sottoceneri

¹Dopo la costituzione degli organi dell'Ente il Consiglio di Stato stabilisce il termine per lo scioglimento del Consorzio eliminazione rifiuti di Riazzino (CIR) e dell'Ente per lo smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri di Bioggio (ESR).

²Il Consorzio nettezza urbana di Biasca e Valli (CNU) procederà alle necessarie modifiche statutarie in considerazione della limitazione dei propri scopi alla sola organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti.

Articolo 27

Attivi e passivi

¹Il CIR, il CNU e l'ESR trapassano all'Ente, in base ad una valutazione peritale, su proposta del Consiglio di amministrazione e decisione del Consiglio di Stato , le strutture indispensabili all'assolvimento dei suoi compiti.

²L'Ente, entro il limiti imposti dal proprio regolamento organico, s'impegna ad assumere la continuazione dei rapporti d'impiego con gli attuali dipendenti dei Consorzi e dell'ESR.

Articolo 28

Entrata in vigore

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum e ottenuta l'approvazione del Consiglio federale, la presente legge è pubblicata, unitamente al suo allegato, nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.

Allegato:

Modifica ed abrogazione di leggi

I.

La legge 20 giugno 1988, concernente l'istituzione di un Ente per lo smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri a partire dall'entrata in vigore della decisione del Consiglio di Stato sullo scioglimento dell'ESR, è abrogata.

II.

La legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 è così modificata:

Art. 3 cpv. 2a (nuovo)

Esso adotta il Piano di Gestione dei Rifiuti ai sensi dell'art. 16 dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10.12.1990.

Art. 9 lett. d)

Abrogata

Art. 69 cpv. 1

Abrogato

